



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I – Ordinamenti – formazione - diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.UFFI/8982-C23a

Venezia, 07.09.09

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare l'art. 18, che detta norme ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità dei servizi
- VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'art. 64, comma 3 e 4 che prevede, tra l'altro la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari
- VISTI i protocolli sottoscritti tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero e la Confindustria il 18 luglio 1990, il 19 aprile 1994, il 16 marzo 1998, il 24 luglio 2002 e il 21 settembre 2004
- VISTO lo Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- VISTO lo Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- VISTO lo Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei" ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- CONSIDERATO che è emersa l'opportunità di una ricognizione sistematica delle esperienze innovative e di "Best Practices" realizzate nei diversi contesti territoriali e/o ordinamentali nell'ambito del "Progetto Qualità" nella Scuola, finalizzata ad orientare i processi di sperimentazione in coerenza con le modifiche ordinamentali previste del citato articolo 64 della legge 133/2008
- TENUTO CONTO anche della raccomandazione del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework – EQF), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/05/2008);
- VISTI la nota prot.n. AOODPIT 2124 del 04.08.09 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il relativo Decreto Dipartimentale n. 41 del 14.07.09 concernente la costituzione del Gruppo di lavoro nazionale sul Progetto Qualità e del Nucleo Tecnico operativo
- RITENUTO opportuno, pertanto, costituire un apposito Gruppo di Lavoro Regionale – Progetto Qualità con il compito di declinare, adattare, diffondere e implementare i processi organizzativi, gestionali e metodologici sviluppati dalle reti veneta delle scuole del Progetto Qualità a favore dei processi di riforma della scuola secondaria superiore della regione

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della normativa citata e per le finalità indicate in premessa, è costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto un Gruppo regionale di lavoro per la Qualità, così composto:

CARMELA PALUMBO	DIRETTORE GENERALE	USR - VENETO
GIANNA MIOLA	DIRIGENTE UFFICIO PRIMO	USR - VENETO
STEFANO QUAGLIA	DIRIGENTE TECNICO	USR - VENETO
INNOCENZO BRONZINO	DIRIGENTE TECNICO	USR - VENETO
DOMENICO MARTINO	DIRIGENTE AMM.VO	USP VENEZIA
FERNANDA BARILE	DIRIGENTE AMM.VO	USP ROVIGO
MARIA RITA VENTURA	DOCENTE DISTACCATO	ESPERTO QUALITÀ E VALUTAZIONE
VANNA SANTI	DIRIGENTE SCOLASTICO	POLO QUALITÀ VICENZA
MADDALENA CARRARO	DIRIGENTE SCOLASTICO	POLO QUALITÀ DI PADOVA
GIOVANNI ZEN	DIRIGENTE SCOLASTICO	ITIS "ROSSI" DI VICENZA
GIAMPAOLO PEDRON	VICE DIRETTORE GENERALE	CONFINDUSTRIA VENETO
CRISTINA TONIOLO	AREA SCUOLA	CONFINDUSTRIA VICENZA
MARIA GRAZIA BERNARDI	AREA SCUOLA	CONFINDUSTRIA PADOVA

Art. 2

Il Gruppo ha sede presso l'USR e si riunisce su indicazioni del Direttore Generale

Art. 3

Il Gruppo regionale di lavoro dura in carica sino al raggiungimento degli obiettivi e comunque non oltre il limite di tre anni previsti dalla normativa in vigore.

Art.4

Ai componenti del Gruppo di lavoro non compete alcun compenso in dipendenza dell'incarico loro conferito, ad eccezione dell'eventuale rimborso spese di viaggio a carico dell'amministrazione di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo